

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)508

Vol. 1975/0194

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 508 def.

Strasbourg, 15 ottobre 1975

ACCESSIONE DI NUOVI MEMBRI ALLA CONVENZIONE DI LOME'

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

COM(75) 508 def.

ACCESSIONE DI NUOVI MEMBRI ALLA CONVENZIONE DI LOMÉ'

(Nota della Commissione al Consiglio)

1. INTRODUZIONE

Nella sessione del Consiglio del 15/16 settembre 1975, la Commissione ha insistito sui problemi urgenti creati dall'accessione di paesi terzi alla Convenzione di Lomé, tenuto conto del fatto che la Convenzione di Lomé non entrerà in vigore nell'immediato. La situazione è dovuta ai termini di ratifica necessari per taluni Stati membri della Comunità, visto che gli Stati ACP raggiungeranno nei prossimi giorni il necessario quorum delle ratifiche. La Commissione aveva annunciato che avrebbe presentato al più presto una nota al Consiglio al riguardo, dato che è opportuno risolvere rapidamente i problemi in questione.

Dalla fine della Convenzione di Lomé, infatti, numerosi paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, la cui struttura economica e la cui produzione sono paragonabili a quelle degli Stati ACP, sono diventati indipendenti o stanno per diventarlo.

.../...

La Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe ha già inviato alla Comunità una domanda formale di accensione alla Convenzione di Lomé; altre hanno preso contatti ufficiali o ufficiosi con la Comunità, manifestando il loro interesse per un'accessione alla Convenzione.

Questi passi riflettono un orientamento positivo nei confronti della Comunità e della Convenzione di Lomé ed attestano la riuscita della nostra politica di cooperazione. Ribadiscono altresì la volontà dei paesi interessati di non restare fuori dal movimento di associazione che il negoziato e quindi la firma della Convenzione di Lomé hanno notevolmente incoraggiato.

La Comunità deve accogliere favorevolmente l'orientamento assunto da detti paesi e manifestare l'interesse nei confronti approvando senza indugio le procedure adeguate ad un esame accelerato dei passi intrapresi o futuri. Se non fosse in grado di attuare rapidamente le procedure richieste per l'accessione, la Comunità deluderebbe le speranze che questi giovani Stati ripongono in essa, poiché argomenti giuridici in risposta alla fiducia così attestataci non sarebbero capiti.

2. ACCELERAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCESSIONE

Le parti contraenti della Convenzione di Lomé hanno previsto espressamente l'accessione di nuovi membri.

Conformemente agli articoli 89 e 90 della Convenzione, qualsiasi accensione richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri ACP/CEE. Istituzione creata dalla Convenzione, il Consiglio potrà riunirsi soltanto quando quest'ultima sarà entrata in vigore, cioè dopo l'ultimazione delle procedure interne di ratifica degli Stati membri della Comunità e dei due terzi almeno degli Stati ACP. La Commissione ritiene nondimeno politicamente auspicabile e giuridicamente possibile abbreviare notevolmente il termine da prevedere fra l'entrata in vigore della Convenzione e l'accessione di nuove parti contraenti. A tal fine, i termini di ratifica della

.../...

Convenzione dovrebbero essere sfruttati non soltanto per organizzare scambi d'informazione con i paesi candidati all'accessione, ma anche per preparare tutti gli atti richiesti in modo che i nuovi Stati ACP possano diventare parti contraenti alla Convenzione di Lomé al più presto dopo l'entrata in vigore di quest'ultima.

Inoltre, si potrebbe prevedere un regime commerciale provvisorio analogo a quello esistente nelle relazioni con gli Stati ACP dal 1° luglio 1975.

L'applicazione di questi principi crea problemi diversi per i paesi che hanno beneficiato dello statuto di PTOM e per gli altri paesi candidati.

2.1 PTOM e applicazione dell'articolo 89 della Convenzione

Per tali paesi, la procedura di accessione, che è molto semplificata, comporta essenzialmente:

- l'approvazione della domanda di accessione da parte del Consiglio dei Ministri ACP/CEE (1);
- l'accessione mediante il deposito di un atto d'accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati firmatari.

Una decisione del Consiglio delle Comunità europee, presa in base all'articolo primo dell'Accordo finanziario interno, aumenterà gli importi previsti da detto Accordo per l'insieme degli Stati ACP riducendo correlativamente gli importi degli aiuti previsti per l'insieme dei PTOM. Non comportando altre decisioni del Consiglio delle Comunità europee, né ratifica da parte degli Stati membri e degli altri Stati ACP, l'accessione alla Convenzione può avvenire in termini brevissimi, non appena la Convenzione stessa sarà entrata in vigore.

.../...

(1) Una dichiarazione comune allegata alla Convenzione di Lomé esprime al riguardo un giudizio favorevole in via preliminare (cfr. allegato VI della Convenzione ACP/CEE di Lomé).

Per il periodo intercorrente fra l'accessione all'indipendenza dei PTOM interessati e la domanda formale di adesione, come pure l'accessione alla Convenzione, si dovrebbero prevedere provvedimenti provvisori intesi ad evitare qualsiasi soluzione di continuità nelle relazioni della Comunità con detti paesi; detti provvedimenti saranno in funzione soprattutto della data di accessione all'indipendenza rispetto a quella di entrata in vigore della Convenzione di Lomé. La Commissione farà proposte adeguate in ogni singolo caso.

2.2. Altri paesi candidati (applicazione dell'articolo 90 della Convenzione)

La procedura di accessione si distingue in questo caso da quella prevista per i PTOM dato che comporta, oltre all'approvazione della domanda da parte del Consiglio ACP/CEE, la conclusione e la ratifica di due accordi:

- l'accordo di accessione fra lo Stato richiedente e la Comunità,
- l'accordo fra gli Stati membri della Comunità per aumentare l'importo del FES modificando l'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.

La complessità della procedura ed i lunghi termini di attuazione che non può mancare di determinare rendono auspicabile che i lavori preparatori vengano avviati il più rapidamente possibile. La Commissione propone quindi la seguente procedura:

- Quando un paese candidato invia la sua domanda alle parti contraenti alla Convenzione di Lomé, queste ultime esprimono sulla stessa il loro parere ad hoc e caso per caso, senza aspettare l'entrata in vigore della Convenzione.
- Nell'ipotesi di un parere favorevole all'apertura dei negoziati espresso da ambo le parti (ACP e Comunità), la Comunità ed il paese candidato negoziano l'accordo di accessione, con la Commissione in qualità di negoziatore per la parte europea, a condizioni analoghe a quelle del negoziato 1973/1975.

.../...

- I negoziati sono svolti in stretto contatto con gli Stati ACP che sono tenuti informati nel corso di adeguati scambi di vedute. Benché non sia giuridicamente imposto dalla Convenzione, l'accordo di accessione forma oggetto di una consultazione del gruppo ACP prima della sua conclusione. L'accordo di accessione è quindi firmato e vengono avviate le procedure necessarie alla ratifica.
- Comunque, l'accordo di accessione entra in vigore soltanto previa approvazione formale della domanda di accessione da parte del Consiglio dei Ministri ACP/CEE, che sarà convocato al riguardo non appena entra in vigore la Convenzione di Lomé stessa.
- Contemporaneamente ai negoziati con lo Stato candidato, gli Stati membri si accordano sulle disposizioni che modificano l'Accordo finanziario interno per poter adempiere le procedure necessarie alla ratifica di tali disposizioni e di quelle dell'accordo di accessione.
- Infine, immediatamente dopo la firma dell'Accordo, e senza attendere la ratifica, la Comunità ed il paese candidato potranno convenire di applicare in modo autonomo, nei loro scambi, il regime commerciale previsto dall'accordo, come è avvenuto fra la Comunità ed i 46 Stati ACP dal 1° luglio 1975.

Le possibilità di un acceleramento della procedura per l'accessione di nuovi Stati indipendenti alla Convenzione di Lomé sono quindi molto reali. La Commissione raccomanda di cogliere queste possibilità per evitare che tali paesi restino più del necessario al di fuori della cooperazione fra la Comunità e gli Stati ACP.

Quanto alla domanda di accessione della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, la Commissione avvierà al più presto possibile, e dopo averne informato gli Stati ACP, conversazioni esplorative con il suddetto paese. Al termine di queste ultime, sottoporrà una nota in merito al Consiglio per ottenere direttive intese ad aprire la via a negoziati con il paese candidato, d'accordo con gli Stati ACP.

ALLEGATO FINANZIARIO

1. L'implicazione finanziaria potenziale della presente nota consiste in una leggera possibile diminuzione degli introiti di bilancio, qualora fosse accordata la franchigia doganale a taluni paesi terzi che diventassero membri della Convenzione di Lomé. Tuttavia, dato il modestissimo volume delle importazioni della Comunità in provenienza dai paesi in questione ed il numero limitato di essi, l'impatto conseguente alla mancata riscossione di taluni dazi doganali o prelievi sarà minimo. La sua valutazione è infatti in funzione delle fluttuazioni che potrebbero subire il volume ed il valore delle importazioni in questione.
2. E' utile rammentare che, durante i precedenti negoziati relativi alle Convenzioni di Yaoundé I, Yaoundé II e di Lomé, l'ammontare dell'aiuto finanziario della Comunità era stato fissato solo all'ultimo momento. Di conseguenza, la Commissione si astiene di pronunciarsi sulle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da questa comunicazione e concernenti il Fondo Europeo di Sviluppo e la Banca Europea degli Investimenti, conseguenze che saranno eventualmente a carico degli Stati membri grazie ad un apporto finanziario complementare.